ILCASO.it

Numero registro generale 30854/2021
Numero sezionale 517/2026
Numero di raccolta generale 24886/2026
Data pubblicazione 31/08/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Presidente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso iscritto al n. 30854/2021 R.G. proposto da:

Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Pingue

-ricorrente-

contro

Fallimento 52/2016 Farmacia Principe Di Principe Di Savoia, Comitato Creditori Procedura Fallimentare 52/2016 Farmacia Principe Di Savoia, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Paolo Palumbo

-controricorrenti-

contro Borrelli Arturo, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Buttarazzi unitamente all'avvocato Carmine Romano

-controricorrente-

avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli nel RG n. 2329/2021 depositato il 03/11/2021

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c

Numero registro generale 30854/2021
Numero sezionale 517/2026
Numero di raccolta generale 24886/2026
Data pubblicazione 31/08/2026

dato atto della effettuazione della comunicazione di cancelleria, per le parti di cui al primo controricorso, direttamente alle stesse, non essendo risultato l'avvocato istante Pietro Paolo Palumbo iscritto al Reginde;

ritenuto, pertanto, che – a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Borrelli Arturo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, tale dichiaratosi, Carmine Romano.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente complessa Curatela e Comitato dei creditori, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Pietro Paolo Palumbo, dovendosi presumere trattarsi di attività espletate nell'esercizio delle prestazioni forensi collegate alla originaria iscrizione al relativo registro.

Così deciso in Roma, il 28/08/2026

Massimo Ferro

Firmato Da: MASSIMO FERRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 146307de45d1761aa1efb15ae3940a4c